



Alle imprese di cui all'allegato elenco

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inesistente, revocato o scaduto.

Gentile titolare/legale rappresentante dell'impresa in elenco,

come è noto, tutte le imprese individuali e le società devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 16, comma 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012) che prevedono, rispettivamente per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, l'obbligo di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La PEC deve, inoltre, essere attiva: non deve, cioè, essere scaduta né revocata. In caso contrario, va comunicato all'Ufficio del registro delle imprese il nuovo indirizzo PEC dell'impresa. Per effettuare questo adempimento, in modalità semplificata, si può procedere dal seguente indirizzo <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action> ovvero attraverso gli abituali software di compilazione e invio.

Da alcune verifiche risulta che la Sua impresa/società (v. elenco allegato) ha un indirizzo PEC revocato dal gestore o scaduto. La invitiamo, pertanto, a comunicare al Registro delle imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa/società entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente invito sull'albo camerale on line della Camera di Commercio di Lecce (<http://www.le.camcom.gov.it>).

Decorso il predetto termine, il Conservatore del RI trasmetterà la documentazione al Giudice del Registro presso il Tribunale di Lecce affinché, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, disponga con proprio decreto la cancellazione dell'indirizzo PEC iscritto nel registro, ma non più riferibile alla Sua impresa/società.

Il provvedimento del giudice del registro comporterà che l'impresa risulterà priva di un indirizzo PEC iscritto, con le ulteriori conseguenze negative:

- a) tutte le successive domande di iscrizione di fatti o atti, relativi alla Sua impresa, non potranno essere gestite. Saranno quindi "sospese" dall'Ufficio in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine rifiutate;
- b) in base alle indicazioni ministeriali è applicabile anche la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile (Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 25.04.2015).

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione sull'albo camerale on line della Camera di commercio di Lecce (<http://www.le.camcom.gov.it>) in



**Camera di Commercio
Lecce**

conformità a quanto previsto dalla Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese del 30 ottobre 2017 (anch'essa disponibile sull'albo camerale on line) e secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990. La presente comunicazione è disponibile anche sul sito della Camera di commercio di Lecce (Home page -> Registro imprese cancellazioni d'ufficio).

**Il Conservatore del Registro delle Imprese
(dr. Francesco De Giorgio)
- firma digitale -**

Allegato: - Elenco n. 4140 imprese individuali/società destinatarie della presente comunicazione in quanto titolari di indirizzo PEC inesistente, revocato o scaduto.

-
- Responsabile del procedimento: dr. Stefano Ferilli (Resp. Ufficio III "Procedimenti ed iscrizioni d'ufficio" - Servizio II - Area II)
 - Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio III "Procedimenti ed iscrizioni d'ufficio" - Servizio II - Area II